



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 9 del 08/02/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Liquidazione sentenza n. 1435/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa su ricorso n. 802/2017 R.GR afferente ad ICI 2011 - Sig. Tumino Sebastiano / Comune di Ragusa.

Il Redattore: Canzonieri Giovanni

PREMESSO CHE

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020 ed il Bilancio 2018 – 2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018 – 2020;

CHE con atto notificato in data 28.02.2017 e successivamente depositato in data 06.06.2017, il sig. Tumino Sebastiano proponeva ricorso con istanza di reclamo/mediazione, ai sensi dell'art. 17 *bis* del D.Lgs n. 546/92, avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, avverso l'avviso di accertamento n. 10548/2016, con il quale il Comune di Ragusa ingiungeva al ricorrente il pagamento della somma di €. 971,00 a titolo di ICI anno 2011; il giudizio veniva iscritto al numero 945/2017 R.G.R;

CHE il Comune di Ragusa si costituiva regolarmente in giudizio, affidando la rappresentanza dell'Ente all'avv. Silvia Tea Calandra Mancuso, ed il giudizio veniva iscritto al numero 802/2017 R.G.R;

CHE con sentenza n. 1435/18 depositata in data 11.10.2018, la Commissione Tributaria Provinciale adita, definitivamente decidendo, accoglieva il ricorso proposto dal sig. Tumino Sebastiano e condannava il Comune di Ragusa al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €. 200,00 oltre accessori come per legge ed al rimborso del contributo unificato;

VISTA la nota trasmessa in data 16.10.2018 pr. 114480, con la quale il dott. Antonio Grande, procuratore dell'istante, chiede la refusione delle spese di giudizio della sentenza *de qua*, allegando gli estremi per eseguire il versamento;

TUTTO CIO' PREMESSO occorre, per i suesposti motivi, liquidare e pagare, in forza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa prima citata, la complessiva somma di €. 321,82, e così distinta: €. 200,00 spese di giudizio, €.30,00 spese generali, €. 9,20 C.P.A., €. 52,62 IVA 22%, €. 30,00 contributo unificato, somma da accreditare sul c.c. bancario del signor Tumino Sebastiano in allegato;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018: “Differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019”;

VISTO l'art. 163, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali): “Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) "tassativamente regolate dalla legge" b) non suscettibili al pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”.

RITENUTO che tale atto rientra nella fattispecie dell'art. 163 comma 5 lett. a) “tassativamente regolate dalla legge”;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

1) Impegnare, in forza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa n. 1435/18 depositata in data 11.10.2018, nel giudizio 802/2017 R.G.R, la complessiva somma di €. 321,82, e così distinta: €. 200,00 spese di giudizio, €.30,00 spese generali, €. 9,20 C.P.A., €. 52,62 IVA 22%, €. 30,00 contributo unificato;

- 2) imputare l'importo complessivo di €. 321,82 al capitolo 1230 "spese liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori", Bilancio 2019, **cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.002, PEG 2018**, scadenza impegno 31 dicembre 2019;
- 3) liquidare la somma €. 321,82 al signor Tumino Sebastiano, con accredito sul c.c. bancario allo stesso intestato, in allegato;
- 4) dare atto che, operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa non è soggetta a frazionamento in dodicesimi in quanto rientra fra le eccezioni consentite dall'art. 163, comma 5, lett. a) "tassativamente regolate dalla legge", del D.lgs. 267/00;
- 5) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;
- 6) di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione, entro il 28/02/2019.

Ragusa, 08/02/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale